

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5073

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ZAMBERLETTI, PICCOLI**

*Presentata il 18 settembre 1990*

### Norme sul controllo dell'esportazione e transito dei prodotti ad alta tecnologia

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sono note le difficoltà che in questi ultimi tempi hanno caratterizzato le esportazioni dei materiali cosiddetti strategici.

Ciò è stato causato, in parte, dalla mancanza di una precisa normativa che regolamentasse la materia.

In sede di approvazione della legge 9 luglio 1990, n. 185, relativa all'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento, le stesse Commissioni Affari esteri e Difesa del Senato hanno impegnato il Governo (punto 3 all'ordine del giorno) ad « approvare norme atte a disciplinare con chiarezza le attività connesse all'esportazione dei materiali strategici e delle tecnologie avanzate ».

Con la presente proposta di legge si è ora cercato di regolamentare la materia

configurando un quadro normativo aggiornato ai tempi di mutamento in corso ed alle esigenze dell'industria del settore.

Come è noto, l'elenco dei prodotti che sono soggetti alla disciplina della presente normativa trae origine dagli accordi multilaterali di Parigi, dove vengono redatte periodicamente le liste per il controllo dell'esportazione dei materiali ad alta tecnologia.

Il valore della produzione di tali materiali è per il nostro Paese particolarmente significativo. Stime attendibili lo indicano in circa centomila miliardi, mentre il volume delle esportazioni è valutabile intorno al 50-60 per cento dell'intera produzione.

Gli articoli 1 e 3 hanno lo scopo di dare un preciso riferimento normativo al-

l'elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione, sia di stabilire tempi minimi e modalità di aggiornamento della tabella *Export*.

Le recenti esperienze hanno infatti dimostrato come la mancata e costante revisione di tale tabella, aggiornata secondo le indicazioni formulate in sede COCOM a Parigi, si sia tradotta in rilevanti danni per le imprese esportatrici.

L'articolo 2 istituisce le cosiddette autorizzazioni generali per i traffici all'interno del sistema NATO.

Gli articoli 4 e 5 prevedono la costituzione rispettivamente del Comitato interministeriale, quale organo di controllo e coordinamento e del Comitato consultivo,

che esprime pareri per il rilascio dell'autorizzazione verso Paesi *extra-Nato*.

Gli articoli 6, 7, 8 e 9 disciplinano il sistema di autorizzazione alle esportazioni.

Un particolare rilievo assume l'articolo 10, che istituisce, presso la direzione generale delle importazioni e delle esportazioni del Ministero del commercio con l'estero, un ufficio in grado di svolgere e coordinare le attività promozionali a similitudine di quanto avviene negli altri paesi industrializzati.

Gli articoli 11, 12 e 13 stabiliscono, infine, le penalità per coloro che effettuano esportazioni in violazione delle norme dettate dalla presente legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

(*Esportazione e transito  
di prodotti ad alta tecnologia*).

1. L'esportazione in via definitiva e temporanea ed il transito dei prodotti ad alta tecnologia e dei dati tecnici (*know-how*) relativi a prodotti soggetti a controllo, comunque ceduti o trasferiti, elencati nella tabella *Export* di cui al decreto ministeriale 28 giugno 1989, n. 294, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* 21 agosto 1989, n. 194, sono soggetti alle autorizzazioni e controlli dello Stato.

## ART. 2.

(*Autorizzazioni generali*).

1. Le esportazioni dei prodotti di cui all'articolo 1 verso qualsiasi destinazione, di valore inferiore a quanto stabilito da apposito decreto del Ministro del commercio con l'estero, non sono soggette ad autorizzazione ministeriale.

2. Le esportazioni verso le seguenti destinazioni: USA, Canada, Australia, Giappone, Svezia, Norvegia, Paesi CEE, Svizzera, Turchia, Finlandia, Austria sono effettuabili per autorizzazione generale nei limiti ed alle condizioni specificate con decreto del Ministro del commercio con l'estero.

3. Le esportazioni per autorizzazione generale sono ammesse per i prodotti riportati nella Tabella *Export* di cui all'allegato 1 del citato decreto n. 294 del 1989, con esclusione dei prodotti previsti dal decreto ministeriale di cui al comma 2.

## ART. 3.

(*Tabella Export*).

1. La *Tabella Export* è predisposta con decreto del Ministro del commercio con l'estero, sentito il parere del Comitato tecnico consultivo per la revisione della *Tabella Export* di cui al decreto del Ministro del commercio con l'estero del 18 luglio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* 26 agosto 1985, n. 200. Di tale Comitato dovranno far parte anche due esperti proposti dalla Confindustria.

2. L'aggiornamento della *Tabella Export*, è disposto, con cadenza almeno semestrale, con circolare del Ministro del commercio con l'estero, sentito il Comitato tecnico consultivo per la revisione della *Tabella Export*, e dovrà tener conto dell'evoluzione della produzione industriale e di quella tecnologica. In ogni caso deve essere predisposta in coincidenza con gli accordi multilaterali sul controllo delle esportazioni (Cocom) ed in armonia con le disposizioni in materia, vigenti negli altri Paesi comunitari.

## ART. 4.

(*Organi di controllo  
e coordinamento dello Stato*).

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito Comitato interministeriale, il quale ha il compito di fornire gli indirizzi generali sulle restrizioni o sugli ampliamenti delle modalità di esportazione delle merci elencate nell'allegato 1 alla *Tabella Export*, di cui al citato decreto n. 294 del 1989 ed esaminare entro trenta giorni i reclami proposti dal richiedente che non abbia ottenuto o abbia avuto limitazioni nel rilascio delle licenze di esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1. Spetta al comitato indicare i Paesi verso i quali vigono limitazioni all'esportazione.

2. Il Comitato interministeriale è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e di esso fanno parte i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della difesa, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.

3. Il Ministro del commercio con l'estero, previo parere del comitato di cui all'articolo 5, autorizza l'esportazione ed il transito dei prodotti e dei dati tecnici oggetto della presente legge.

#### ART. 5.

*(Comitato consultivo).*

1. È istituito presso il Ministero del commercio con l'estero, il comitato per l'esportazione ed il transito dei prodotti e dei dati tecnici di cui all'articolo 1. Detto comitato esprime pareri non vincolanti al Ministro del commercio con l'estero, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 7. Esso inoltre esprime, sulla base delle competenze istituzionali delle singole amministrazioni, pareri sulle procedure semplificate di autorizzazione, nonché, ove possibile, pareri di massima validi sino a revoca.

2. Il comitato è nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero ed è composto da due rappresentanti del Ministero del commercio con l'estero rispettivamente con funzioni di presidente e di segretario e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, della difesa, dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle finanze e del tesoro.

3. Con lo stesso decreto di cui al comma 2 vengono nominati i supplenti di tutti i componenti effettivi.

4. Il comitato si avvale della consulenza di quattro esperti, nominati dal Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta della Confindustria, e di cui almeno uno appartenente alla stessa. Il comitato può avvalersi inoltre della consulenza tecnica

di altri esperti designati di volta in volta, dallo stesso presidente del comitato, sentito il parere degli altri membri.

5. Il comitato viene rinnovato ogni tre anni, ed è validamente costituito con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

#### ART. 6.

*(Modalità di presentazione delle domande di autorizzazione).*

1. Le istanze devono essere presentate al Ministero del commercio con l'estero — direzione generale delle importazioni e delle esportazioni — sottoscritte dall'esportatore o dal legale rappresentante della ditta esportatrice ovvero da loro delegati all'uopo designati.

2. Le istanze devono inoltre essere corredate dalla documentazione e secondo le modalità che saranno specificate con decreto del Ministro del commercio con l'estero, sentita la rappresentanza nazionale dei produttori.

#### ART. 7.

*(Autorizzazioni).*

1. Il Ministro del commercio con l'estero, sentito il comitato di cui all'articolo 5, autorizza l'esportazione definitiva o temporanea ed il transito dei prodotti di cui all'articolo 1 o la cessione dei dati tecnici (*know-how*).

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono utilizzabili da parte dell'esportatore direttamente presso gli uffici doganali. L'eventuale rifiuto di concessione dell'autorizzazione deve essere motivato.

3. Decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione senza che questa sia stata rilasciata o che sia stata comunicata al richiedente alcuna decisione, l'impresa interessata può rivolgersi al Comitato interministeriale di cui all'articolo 4, che entro il termine previsto dal comma 1 del citato articolo 4, procede alla decisione definitiva.

4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni diverse da quelle indicate dall'articolo 2 per le operazioni di esportazione e transito verso i Paesi elencati al comma 2 dello stesso articolo ovvero per operazioni contemplate da apposite intese intergovernative e accordi multilaterali sul controllo delle esportazioni (Cocom), non è richiesto il parere del comitato di cui all'articolo 5, così come per le esportazioni di ricambi, componenti e servizi per manutenzione e riparazione di prodotti già oggetto di contratti autorizzati ma nei quali tali specifiche previsioni non erano contenute o siano scadute indipendentemente dalla loro destinazione.

5. L'esportazione verso le altre destinazioni, diverse da quelle indicate all'articolo 2, è autorizzata direttamente dagli uffici del Ministero del commercio con l'estero, anche sulla base di appositi pareri di massima espressi dal comitato di cui all'articolo 5.

6. Per i prodotti e per i Paesi per i quali sono previsti i pareri di massima, gli uffici del Ministero del commercio con l'estero sono altresì abilitati a rilasciare autorizzazioni a contenuto generale e a tempo predeterminato a favore degli esportatori abituali. Eventuali proroghe di autorizzazioni già concesse, sono rilasciate dagli uffici del Ministero del commercio con l'estero senza il parere del comitato di cui all'articolo 5.

7. Ottenuta l'autorizzazione di cui all'articolo 2 e al presente articolo, l'esportazione non necessita della licenza di cui all'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

#### ART. 8.

*(Revoca o sospensione  
delle autorizzazioni).*

1. Le autorizzazioni di cui agli articoli 2 e 7 possono essere oggetto di revoca o sospensione da parte del Ministero del commercio con l'estero. Qualora siano stati accertati inadempimenti od illeciti

la sospensione o la revoca sono immediatamente applicati dal Ministero del commercio con l'estero.

2. La revoca o la sospensione delle autorizzazioni di cui agli articoli 2 e 7 o il loro mancato rinnovo o proroga nel corso dell'escussione di un contratto si devono intendere, ai sensi dell'articolo 14, n. 6), della legge 24 maggio 1977, n. 227, come causa non dipendente da inadempienza contrattuale dell'operatore nazionale agli effetti dell'escussione di fidejussioni o della mancata o ritardata restituzione di cauzioni, depositi e anticipazioni prestati o costituiti per i motivi indicati alla lettera *m*) del primo comma dell'articolo 15 della suddetta legge.

#### ART. 9.

*(Controllo successivo).*

1. Ai fini dell'accertamento documentale dell'arrivo nel Paese di destinazione di quanto autorizzato, gli esportatori devono fornire al Ministero del commercio con l'estero — direzione generale delle importazioni e delle esportazioni — le prove dell'effettivo arrivo, che sono disponibili; l'arrivo a destinazione è provato in alternativa, mediante accertamenti presso le aziende interessate effettuati dall'ufficio delegato al rilascio delle autorizzazioni.

#### ART. 10.

*(Sostegno delle attività di esportazione).*

1. Al fine dello sviluppo dei buoni rapporti di collaborazione fra i popoli, lo Stato riconosce l'opportunità di promuovere l'attività di esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è costituito un apposito ufficio presso il Ministero del commercio con l'estero — direzione generale delle importazioni e delle esportazioni. Tale ufficio, per svolgere i propri compiti, si avvale anche di altri enti o amministrazioni, in Italia o all'estero, competenti in materia.

## ART. 11.

*(Mancanza dell'autorizzazione).*

1. Chiunque effettui intenzionalmente, senza autorizzazione, esportazione o transito dei prodotti e dei dati tecnici di cui all'articolo 1 è punito con la confisca dei prodotti ove possibile, con la reclusione da 24 a 72 mesi, ovvero con la multa da 5 a 150 milioni di lire.

## ART. 12.

*(Falsità della documentazione).*

1. Chiunque esegua l'esportazione dei prodotti e dei dati tecnici di cui all'articolo 1 a seguito dell'ottenimento o rinnovo dell'autorizzazione di cui agli articoli 2 e 7, avendo fornito notizie false o non veritiere, con dolo o colpa grave, è punito con la confisca dei materiali ove possibile, con la reclusione fino a 60 mesi, ovvero con la multa da 3 a 100 milioni di lire.

## ART. 13.

*(Violazione delle condizioni di consegna).*

1. Chiunque effettui esportazione o transito dei prodotti e dei dati tecnici di cui all'articolo 1 in violazione dolosa della condizione di consegna alla destinazione indicata nell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 7, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione fino a 60 mesi, ovvero con la multa da 5 a 150 milioni di lire.